

La dichiarazione annuale IVA 2009 per il periodo d'imposta 2008: focus sulle novità

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 23 febbraio 2009

esame delle novità della dichiarazione annuale IVA 2009 per il periodo d'imposta 2008

articoli correlati:

[IVA 2009: approvati i modelli, anche quest'anno presentano numerose novità. Vediamo quali... \(a cura Dott. Antonio Gigliotti\)](#)

Il modello IVA/2009 (ai fini del rispetto dell'adempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva 2009 relativa al periodo d'imposta 2008) è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 15.01.2009.

In particolare, tale modello è stato adeguato, a seguito delle ultime novità legislative in materia (applicazione del reverse charge nel settore immobiliare, percentuale di detrazione per la telefonia mobile ed acquisti effettuati dai soggetti minimi).

Esaminiamo di seguito le ultime novità:

Quadro VA "Informazioni sull'attività"

Rigo VA8	<p>Nel quadro relativo alle “Informazioni sull’attività” è stato aggiunto il rigo VA8 nel quale devono essere riportati gli acquisti e gli utilizzi di terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione per i quali l’imposta è stata detratta in misura superiore al 50%.</p> <p>Nella colonna 1 vanno indicati gli importi degli imponibili relativi agli acquisti e ai servizi di gestione mentre nella colonna 2 vanno evidenziati gli importi dell’imposta detratta.</p>
Rigo VA45	<p>Il contribuente che intende adottare il nuovo regime dei minimi a decorrere dal 1.1.2009 deve compilare il rigo VA45 della presente dichiarazione per indicare l’ammontare complessivo della rettifica dell’IVA già detratta, operata ai sensi dell’art. 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale.</p> <p>L’imposta dovuta per effetto della rettifica va versata in un’unica soluzione oppure in 5 rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497.</p> <p>L’unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva (20% sul reddito).</p> <p>L’importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel rigo VG70.</p>
Rigo VA46	<p>Nel rigo VA46 è stata inserita una casella per l’identificazione delle società non operative, al fine di consentire la corretta gestione del credito annuale alla luce delle limitazioni previste dall’art. 30, comma 4, della Legge n. 724/1994.</p> <p>Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1 società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione;2 società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;3 società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti.

N.B.

Sussiste la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che risultano non operativi, oltre che nel 2008 anche nel 2006 e nel 2007 qualora nel triennio 2006-2008 non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi per un ammontare superiore a quello dei ricavi presunti determinati sulla base del test di operatività.

Quadro VE relativo alla determinazione del volume di affari

Rigo VE34	<p>E' stato inserito il nuovo campo 5 nel rigo (VE34) riservato all'indicazione dell'ammontare delle operazioni con applicazione del reverse charge.</p> <p>In tale campo, infatti, devono essere ricomprese anche le cessioni di immobili strumentali di cui all'art. 10, n. 8-ter, lett. b), DPR n. 633/72 per le quali, a decorrere dal 01.03.2008, si applica il meccanismo del reverse charge (l'Iva è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-bis).</p>
------------------	---

Quadro VF relativo all'indicazione degli acquisti effettuati

Rigo VF16	<p>Vanno indicati gli acquisti che il contribuente ha effettuato da soggetti che hanno applicato il regime dei minimi di cui all'art. 1, commi 96 e seguenti, della Legge n. 244/2007.</p>
------------------	--

Quadro VH relativo alle liquidazioni periodiche

Sezione 1	<p>Nella Sezione 1 in corrispondenza dei campi a debito, è stata inserita la casella per l'indicazione del ravvedimento per versamenti periodici.</p> <p>In particolare, in caso di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento (di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, occorre barrare la relativa casella nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale il contribuente si è avvalso di tale istituto.</p> <p>Il contribuente non deve tenere conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo.</p> <p>Inoltre, gli interessi da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel quadro VH.</p>
Rigo VH13	<p>In tale rigo è stata introdotta la casella per l'indicazione del metodo adottato ai fini del calcolo dell'acconto IVA (metodo storico, previsionale, analitico, ecc.).</p> <p>La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:</p> <ul style="list-style-type: none">1 storico;2 previsionale;3 analitico - effettivo;4 soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc..
Sezione 2	<p>La Sezione 2 è stata integrata per consentire l'indicazione analitica dei versamenti relativi all'immatricolazione delle auto UE.</p> <p>Infatti, i contribuenti che effettuano versamenti utilizzando il Mod. F24 IVA immatricolazione auto UE devono indicare i relativi importi suddivisi per i 12 mesi dell'anno.</p> <p>Tali versamenti devono essere compresi nel rigo VL29, campo 1.</p>

Quadro VK relativo alle società controllanti e controllate

Le novità nella dichiarazione annuale IVA riguardano anche le società che hanno aderito dal 2008 alla procedura dell'IVA di gruppo.

Tali soggetti non possono più trasferire alla controllante il credito IVA derivante dal periodo di imposta precedente.

In particolare, il credito può essere:

- richiesto a rimborso nei periodi successivi;

- computato in detrazione in anni successivi qualora sia venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;

- utilizzato in compensazione orizzontale.

Rigo VK2	<p>In tale rigo è stata introdotta casella codice che deve essere compilata indicando il codice corrispondente alla situazione del soggetto che ha partecipato alla liquidazione IVA di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none">- "1": società che già al 31 dicembre 2007 partecipava ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; - "2": società che già al 31 dicembre 2007 aderiva ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e che nel corso dell'anno 2008 ha effettuato, in qualità di avente causa, operazioni straordinarie con soggetti esterni al gruppo (ad esempio, incorporazione da parte di società controllata di una società esterna al gruppo IVA); - "3": società che al 31 dicembre 2007 non partecipava ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; - "4": società che al 31 dicembre 2007 non partecipava alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e che nel corso dell'anno 2008 ha effettuato, in qualità di avente causa, operazioni straordinarie con soggetti esterni al gruppo; - "5": società che al 31 dicembre 2007 aderiva ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo in qualità di controllante e che nel corso del 2008 ha aderito ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo in qualità di controllata.
-----------------	--

Quadro VL relativo alla liquidazione dell'imposta annuale

Sezione 2	<p>Nel quadro VL è stata inserita la neo Sezione 2 denominata "<i>Credito anno precedente</i>", al fine di consentire ai contribuenti che nell'anno d'imposta precedente hanno evidenziato un credito annuale, non richiesto a rimborso, di indicare il predetto credito (rigo VL8: <i>Credito risultante dalla dichiarazione per il 2007 o credito annuale non trasferibile</i>) e il relativo utilizzo (rigo VL9: <i>Credito compensato nel modello F24</i>).</p> <p>N.B.</p> <p>Tale sezione deve essere compilata dai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2007 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso;- in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 73, come modificato dalla legge n. 244/2007, non possono fare confluire nel gruppo IVA l'eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo che può essere:<ul style="list-style-type: none">- oggetto di richiesta di rimborso in anni successivi;- computato in detrazione in anni successivi, venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;- utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nei limiti previsti dalla normativa in materia.
------------------	--

Sezione 3	<p>In tale sezione emerge l'avvenuta soppressione del "vecchio" rigo VL22 (credito compensato nel Mod. F24), mentre il nuovo rigo VL25 viene riservato alle società che nel 2007 partecipavano alla liquidazione IVA di gruppo e che per lo stesso anno rientravano nella disciplina delle società non operative.</p> <p>Un'altra novità è data dal nuovo rigo VL26, da compilare indicando l'eventuale differenza positiva tra gli importi di cui ai rigi VL8 e VL9 contenuti nella citata Sezione 2, rappresenta l'eccedenze di credito dell'anno precedente.</p> <p>Inoltre, nel rigo VL29 è stato introdotto il nuovo campo 2 riservato all'indicazione dei versamenti effettuati, utilizzando l'F24 auto, in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno oggetto della dichiarazione.</p>
------------------	--

Quadro VO relativo alle opzioni

Sezione 1	E' stato eliminato il rigo VO15 riguardante il regime della franchigia di cui all'art. 32-bis, DPR n. 633/72, soppresso a decorrere dal 2008.
Sezione 2	Sono stati inseriti i rigi VO24 e VO25 riservati rispettivamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1094 della Legge n. 296/2006 (società costituite da imprenditori agricoli) e ai soggetti che intendono determinare il reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse, come previsto dall'art. 1, comma 423 della Legge n. 266/2005.
Sezione 3	E' stato introdotto il rigo VO33 per i soggetti che non si sono avvalsi del regime per i contribuenti minimi di cui alla Legge n. 244/2007.

Quadro VV relativo alle liquidazioni periodiche di gruppo

In corrispondenza dei campi a debito è stata inserita la casella per l'indicazione del ravvedimento per versamenti periodici.

Rigo VV13	E stata introdotta la casella per l'indicazione del metodo adottato ai fini del calcolo dell'acconto IVA.
------------------	---

La presentazione “in via autonoma” (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione IVA relativa all'anno 2008 (modello IVA/2009) è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2008;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest'ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter;
- particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2008, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Struttura dei modelli

Il modello di dichiarazione IVA è costituito da:

- Il frontespizio composto di tre facciate che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata “in via autonoma”. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2009;
- un modulo, composto di più quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VG-VJ-VH-VK-VL-VT-VX-VO), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

Da tenere presente che il quadro VX “Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta” deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, mentre i soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti in tale quadro nel quadro RX di UNICO 2009.

L’ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2009 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 e al D.M. 13 dicembre 1979.

I soggetti che intendano richiedere il rimborso annuale dell’IVA a credito devono presentare anche il modello VR/2009 all’agente della riscossione.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO nonché le sezioni 3 e 4 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell’agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La **presentazione della dichiarazione annuale Iva** da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Pertanto, per le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

In base all'art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2008 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2009 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 31 luglio 2009 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.

Tuttavia, il Decreto milleproroghe (D.L. n. 207 del 30.12.2008), in corso di conversione in Legge (almeno al momento in cui viene redatto il presente articolo, cioè al 21.02.2009), ha **spostato la scadenza** (peraltro, a regime) **al 30 settembre 2009**.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni (compreso il Modello VR) presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle previste sanzioni.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Rigo VE34 (Determinazione del volume di affari nell'ipotesi del reverse charge)

Nel Rigo VE34 occorre indicare, nel campo 1, il **totale delle operazioni effettuate** con applicazione del metodo dell'inversione contabile (cd. reverse charge), che vanno poi riportate distintamente nei seguenti campi:

- campo 2 **cessioni all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero** di cui all'art. 74, commi 7 e 8, per le quali è previsto il pagamento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta. Nel campo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori

sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie e, pertanto, devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE;

- campo 3 **cessioni di oro da investimento** divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta, nonché l'ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;

- campo 4 **prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori** senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a);

- campo 5 **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali** di cui all'art. 10, n. 8-ter, lettera b), effettuate a decorrere dal 1° marzo 2008 e lettera d), per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-bis).

QUADRO VE	IMPONIBILE e IMPOSTA
Sezione 1 (conferimento prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati)	
Righi da VE1 a VE8	
VE9 _____	
VE10 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9) _____	,00
VE11 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	
VE12 TOTALE _____	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e commerciali distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26, operazioni imponibili VE22 e relativa imposta	
VE20	
VE21	
VE22	
VE23 TOTALI (somma dei righi da VE20aVE22) — _____	,00
VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno -./-)	
VE25 TOTALE (VE23 ± VE24)	
Sez. 3 - Altre operazioni	
VE30 Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331 /1993	
VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	
VE32 Altre operazioni non imponibili	
VE33 Operazioni esenti (art. 10)	
VE34 Operazioni con applicazione del reverse charge (importo totale), di cui:	
Campo 2 Cessioni di rottami e altri materiali di recupero,00
Campo 3 Cessioni di oro e argento puro,00
Campo 4 Subappalto nel settore edile,00
Campo 5 Cessioni di fabbricati strumentali,00
VE35 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	
VE36 Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	
VE37 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2008	
VE38 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	
Sez. 4 - Volume d'affari	
VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE10, VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	
VE41 TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE12 e VE25) da riportare al rigo VL1	

Quadro VJ - Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

Il quadro VJ, è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni (al netto delle note di credito).

Naturalmente, ai fini della detrazione le operazioni indicate nel quadro VJ devono poi essere comprese nel quadro VF.

Quadro VJ

Indicare: Imponibile e Imposta

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l